Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 23 febbraio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1973, n. **1009.**

Erezione in ente morale della fondazione « Istituti riuniti Santa Rita da Cascia - Fondazione Mastrocola », con sede in Roma.

N. 1009. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Istituti riuniti Santa Rita da Cascia - Fondazione Mastrocola », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 99. — SCIARRETTA

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1974, n. **18.**

Modifica delle tabelle allegato A, B, C, D ed E annesse al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime d'imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10;

Visto il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, convertito nella legge 8 novembre 1973, n. 711;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare la misura dell'aggio dovuto ai rivenditori di generi di monopolio attraverso la contemporanea variazione delle rispettive quote fornitore e distribuzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle allegato *A, B, C, D, E,* annesse al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, e successive modificazioni, sono sostituite con quelle annesse al presente decreto-legge, vistate dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quelle marche di prodotti che, in applicazione delle tabelle di cui al precedente comma, subiscono variazioni.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, provvederà, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a liquidare i corrispettivi di appalto dei magazzini vendita generi di monopolio, applicando la percentuale sull'importo dei generi prelevati, prevista nei contratti in corso alla stessa data, al lordo dell'aggio spettante ai rivenditori.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1973, n. 971, è soppresso.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Corte dei conti - Controllo sugli atti di Governo
Ammesso al visto. — CARUSO
Registrato il 22 febbraio 1974, registro n. 1, foglio n. 103. — SCIARRETTA

TABELLA ALLEGATO *A*

TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
229	783,437	228,813	150	108,750	1.500
545	854,916	305,084	150	145,000	2.000
821	966,395	381,355	150	181,250	2.500
1.098	1.076,873	457,627	150	217,500	3.000
1.374	1.188,352	533,898	150	253,750	3.500
1.650	1.299,831	610,169	150	290,000	4.000
1.966	1.371,310	686,440	150	326,250	4.500
2.313	1.411,789	762,711	150	362,500	5.000

Visto, *il Ministro per le finanze*
COLOMBO

TABELLA ALLEGATO *B*

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
480	2.369,831	610,169	250	290,000	4.000
513	2.530,570	648,305	250	308,125	4.250
556	2.681,310	686,440	250	326,250	4.500
599	2.832,049	724,576	250	344,375	4.750
643	2.981,789	762,711	250	362,500	5.000
776	3.042,528	800,847	250	380,625	5.250
819	3.193,267	838,983	250	398,750	5.500
872	3.334,007	877,118	250	416,875	5.750
915	3.484,746	915,254	250	435,000	6.000
958	3.635,486	953,389	250	453,125	6.250
1.001	3.786,225	991,525	250	471,250	6.500
1.044	3.936,964	1.029,661	250	489,375	6.750
1.098	4.076,704	1.067,796	250	507,500	7.000
1.141	4.227,443	1.105,932	250	525,625	7.250
1.184	4.378,183	1.144,067	250	543,750	7.500
1.227	4.528,922	1.182,203	250	561,875	7.750
1.270	4.679,662	1.220,338	250	580,000	8.000
1.323	4.820,401	1.258,474	250	598,125	8.250
1.366	4.971,140	1.296,610	250	616,250	8.500
1.409	5.121,880	1.334,745	250	634,375	8.750
1.623	5.101,619	1.372,881	250	652,500	9.000
1.676	5.242,359	1.411,016	250	670,625	9.250
1.719	5.393,098	1.449,152	250	688,750	9.500
1.772	5.533,837	1.487,288	250	706,875	9.750
1.825	5.674,577	1.525,423	250	725,000	10.000
1.868	5.825,316	1.563,559	250	743,125	10.250
1.921	5.966,056	1.601,694	250	761,250	10.500
1.974	6.106,795	1.639,830	250	779,375	10.750
2.018	6.256,534	1.677,966	250	797,500	11.000
2.071	6.397,274	1.716,101	250	815,625	11.250
2.124	6.538,013	1.754,237	250	833,750	11.500
2.167	6.688,753	1.792,372	250	851,875	11.750
2.220	6.829,492	1.830,508	250	870,000	12.000
2.273	6.970,231	1.868,644	250	888,125	12.250
2.326	7.110,971	1.906,779	250	906,250	12.500
2.369	7.261,710	1.944,915	250	924,375	12.750
2.423	7.401,450	1.983,050	250	942,500	13.000
2.476	7.542,189	2.021,186	250	960,625	13.250
2.529	7.682,928	2.059,322	250	978,750	13.500
2.582	7.823,668	2.097,457	250	996,875	13.750
2.635	7.964,407	2.135,593	250	1.015,000	14.000
2.688	8.105,147	2.173,728	250	1.033,125	14.250
2.741	8.245,886	2.211,864	250	1.051,250	14.500

Segue: *Tabella allegato* B

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare: Imposta di consumo	Ammontare: Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
2.794	8.386,625	2.250,000	250	1.069,375	14.750
2.848	8.526,365	2.288,135	250	1.087,500	15.000
2.901	8.667,104	2.326,271	250	1.105,625	15.250
2.954	8.807,844	2.364,406	250	1.123,750	15.500
3.007	8.948,583	2.402,542	250	1.141,875	15.750
3.060	9.089,323	2.440,677	250	1.160,000	16.000
3.113	9.230,062	2.478,813	250	1.178,125	16.250
3.166	9.370,801	2.516,949	250	1.196,250	16.500
3.219	9.511,541	2.555,084	250	1.214,375	16.750
3.273	9.651,280	2.593,220	250	1.232,500	17.000
3.326	9.792,020	2.631,355	250	1.250,625	17.250
3.379	9.932,759	2.669,491	250	1.268,750	17.500
3.432	10.073,498	2.707,627	250	1.286,875	17.750
3.485	10.214,238	2.745,762	250	1.305,000	18.000
3.538	10.354,977	2.783,898	250	1.323,125	18.250
3.591	10.495,717	2.822,033	250	1.341,250	18.500
3.644	10.636,456	2.860,169	250	1.359,375	18.750
3.698	10.776,195	2.898,305	250	1.377,500	19.000
3.751	10.916,935	2.936,440	250	1.395,625	19.250
3.804	11.057,674	2.974,576	250	1.413,750	19.500
3.857	11.198,414	3.012,711	250	1.431,875	19.750
3.910	11.339,153	3.050,847	250	1.450,000	20.000
3.963	11.479,892	3.088,983	250	1.468,125	20.250
4.016	11.620,632	3.127,118	250	1.486,250	20.500
4.069	11.761,371	3.165,254	250	1.504,375	20.750
4.123	11.901,111	3.203,389	250	1.522,500	21.000
4.176	12.041,850	3.241,525	250	1.540,625	21.250
4.229	12.182,589	3.279,661	250	1.558,750	21.500
4.282	12.323,329	3.317,796	250	1.576,875	21.750
4.335	12.464,068	3.355,932	250	1.595,000	22.000
4.388	12.604,808	3.394,067	250	1.613,125	22.250
4.441	12.745,547	3.432,203	250	1.631,250	22.500
4.494	12.886,287	3.470,338	250	1.649,375	22.750
4.548	13.026,026	3.508,474	250	1.667,500	23.000
4.601	13.166,765	3.546,610	250	1.685,625	23.250
4.654	13.307,505	3.584,745	250	1.703,750	23.500
4.707	13.448,244	3.622,881	250	1.721,875	23.750
4.760	13.588,984	3.661,016	250	1.740,000	24.000
4.813	13.729,723	3.699,152	250	1.758,125	24.250
4.866	13.870,462	3.737,288	250	1.776,250	24.500
4.919	14.011,202	3.775,423	250	1.794,375	24.750
4.973	14.150,941	3.813,559	250	1.812,500	25.000

Visto, *il Ministro per le finanze*
COLOMBO

TABELLA ALLEGATO *C*

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare: Imposta di consumo	Ammontare: Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante ai rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
COMUNI					
4.004	1.075,695	1.098,305	500	522,000	7.200
4.490	1.209,662	1.220,338	500	580,000	8.000
4.673	1.801,619	1.372,881	500	652,500	9.000
4.855	2.394,577	1.525,423	500	725,000	10.000
5.028	2.996,534	1.677,966	500	797,500	11.000
5.210	3.589,492	1.830,508	500	870,000	12.000
5.563	4.011,450	1.983,050	500	942,500	13.000
6.055	4.294,407	2.135,593	500	1.015,000	14.000
6.598	4.526,365	2.288,135	500	1.087,500	15.000
7.140	4.759,323	2.440,677	500	1.160,000	16.000
7.733	4.941,280	2.593,220	500	1.232,500	17.000
8.325	5.124,238	2.745,762	500	1.305,000	18.000
8.918	5.306,195	2.898,305	500	1.377,500	19.000
9.510	5.489,153	3.050,847	500	1.450,000	20.000
10.103	5.671,111	3.203,389	500	1.522,500	21.000
10.695	5.854,068	3.355,932	500	1.595,000	22.000
11.288	6.036,026	3.508,474	500	1.667,500	23.000
11.880	6.218,984	3.661,016	500	1.740,000	24.000
12.473	6.400,941	3.813,559	500	1.812,500	25.000
ALTRI					
2.405	4.844,577	1.525,423	500	725,000	10.000
2.678	5.346,534	1.677,966	500	797,500	11.000
2.950	5.849,492	1.830,508	500	870,000	12.000
3.233	6.341,450	1.983,050	500	942,500	13.000
3.505	6.844,407	2.135,593	500	1.015,000	14.000
3.778	7.346,365	2.288,135	500	1.087,500	15.000
4.050	7.849,323	2.440,677	500	1.160,000	16.000
4.323	8.351,280	2.593,220	500	1.232,500	17.000
4.605	8.844,238	2.745,762	500	1.305,000	18.000
4.878	9.346,195	2.898,305	500	1.377,500	19.000
5.150	9.849,153	3.050,847	500	1.450,000	20.000
5.423	10.351,111	3.203,389	500	1.522,500	21.000
5.695	10.854,068	3.355,932	500	1.595,000	22.000
5.978	11.346,026	3.508,474	500	1.667,500	23.000
6.250	11.848,984	3.661,016	500	1.740,000	24.000
6.523	12.350,941	3.813,559	500	1.812,500	25.000
6.795	12.853,899	3.966,101	500	1.885,000	26.000
7.068	13.355,856	4.118,644	500	1.957,500	27.000
7.350	13.848,814	4.271,186	500	2.030,000	28.000

Segue *Tabella allegato* C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
7.623	14.350,772	4.423,728	500	2.102,500	29.000
7.895	14.853,729	4.576,271	500	2.175,000	30.000
8.168	15.355,687	4.728,813	500	2.247,500	31.000
8.440	15.858,645	4.881,355	500	2.320,000	32.000
8.723	16.350,602	5.033,898	500	2.392,500	33.000
8.995	16.853,560	5.186,440	500	2.465,000	34.000
9.268	17.355,517	5.338,983	500	2.537,500	35.000
9.540	17.858,475	5.491,525	500	2.610,000	36.000
9.813	18.360,433	5.644,067	500	2.682,500	37.000
10.095	18.853,390	5.796,610	500	2.755,000	38.000
10.368	19.355,348	5.949,152	500	2.827,500	39.000
10.640	19.858,306	6.101,694	500	2.900,000	40.000
10.913	20.360,263	6.254,237	500	2.972,500	41.000
11.185	20.863,221	6.406,779	500	3.045,000	42.000
11.468	21.355,178	6.559,322	500	3.117,500	43.000
11.740	21.858,136	6.711,864	500	3.190,000	44.000
12.013	22.360,094	6.864,406	500	3.262,500	45.000
12.285	22.863,051	7.016,949	500	3.335,000	46.000
12.558	23.365,009	7.169,491	500	3.407,500	47.000
12.840	23.857,967	7.322,033	500	3.480,000	48.000
13.113	24.359,924	7.474,576	500	3.552,500	49.000
13.385	24.862,882	7.627,118	500	3.625,000	50.000
13.658	25.364,839	7.779,661	500	3.697,500	51.000
13.930	25.867,797	7.932,203	500	3.770,000	52.000
14.213	26.359,755	8.084,745	500	3.842,500	53.000
14.485	26.862,712	8.237,288	500	3.915,000	54.000
14.758	27.364,670	8.389,830	500	3.987,500	55.000
15.030	27.867,628	8.542,372	500	4.060,000	56.000
15.303	28.369,585	8.694,915	500	4.132,500	57.000
15.585	28.862,543	8.847,457	500	4.205,000	58.000
15.858	29.364,500	9.000,000	500	4.277,500	59.000
16.130	29.867,458	9.152,542	500	4.350,000	60.000
16.403	30.369,416	9.305,084	500	4.422,500	61.000
16.675	30.872,373	9.457,627	500	4.495,000	62.000
16.958	31.364,331	9.610,169	500	4.567,500	63.000
17.230	31.867,289	9.762,711	500	4.640,000	64.000
17.503	32.369,246	9.915,254	500	4.712,500	65.000
17.775	32.872,204	10.067,796	500	4.785,000	66.000
18.048	33.374,162	10.220,338	500	4.857,500	67.000
18.330	33.867,119	10.372,881	500	4.930,000	68.000
18.603	34.369,077	10.525,423	500	5.002,500	69.000
18.875	34.872,034	10.677,966	500	5.075,000	70.000
19.148	35.373,992	10.830,508	500	5.147,500	71.000
19.420	35.876,950	10.983,050	500	5.220,000	72.000
19.703	36.368,907	11.135,593	500	5.292,500	73.000

Segue *Tabella allegato* C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
19.975	36.871,865	11.288,135	500	5.365,000	74.000
20.248	37.373,823	11.440,677	500	5.437,500	75.000
20.520	37.876,780	11.593,220	500	5.510,000	76.000
20.793	38.378,738	11.745,762	500	5.582,500	77.000
21.075	38.871,695	11.898,305	500	5.655,000	78.000
21.348	39.373,653	12.050,847	500	5.727,500	79.000
21.620	39.876,611	12.203,389	500	5.800,000	80.000
21.893	40.378,568	12.355,932	500	5.872,500	81.000
22.165	40.881,526	12.508,474	500	5.945,000	82.000
22.448	41.373,484	12.661,016	500	6.017,500	83.000
22.720	41.876,441	12.813,559	500	6.090,000	84.000
22.993	42.378,399	12.966,101	500	6.162,500	85.000
23.265	42.881,356	13.118,644	500	6.235,000	86.000
23.538	43.383,314	13.271,186	500	6.307,500	87.000
23.820	43.876,272	13.423,728	500	6.380,000	88.000
24.093	44.378,229	13.576,271	500	6.452,500	89.000
24.365	44.881,187	13.728,813	500	6.525,000	90.000
24.638	45.383,145	13.881,355	500	6.597,500	91.000
24.910	45.886,102	14.033,898	500	6.670,000	92.000
25.193	46.378,060	14.186,440	500	6.742,500	93.000
25.465	46.881,017	14.338,983	500	6.815,000	94.000
25.738	47.382,975	14.491,525	500	6.887,500	95.000
26.010	47.885,933	14.644,067	500	6.960,000	96.000
26.283	48.387,890	14.796,610	500	7.032,500	97.000
26.565	48.880,848	14.949,152	500	7.105,000	98.000
26.838	49.382,806	15.101,694	500	7.177,500	99.000
27.110	49.885,763	15.254,237	500	7.250,000	100.000
27.383	50.387,721	15.406,779	500	7.322,500	101.000
27.655	50.890,678	15.559,322	500	7.395,000	102.000
27.938	51.382,636	15.711,864	500	7.467,500	103.000
28.210	51.885,594	15.864,406	500	7.540,000	104.000
28.483	52.387,551	16.016,949	500	7.612,500	105.000
28.755	52.890,509	16.169,491	500	7.685,000	106.000
29.028	53.392,467	16.322,033	500	7.757,500	107.000
29.310	53.885,424	16.474,576	500	7.830,000	108.000
29.583	54.387,382	16.627,118	500	7.902,500	109.000
29.855	54.890,339	16.779,661	500	7.975,000	110.000
30.128	55.392,297	16.932,203	500	8.047,500	111.000
30.400	55.895,255	17.084,745	500	8.120,000	112.000
30.683	56.387,212	17.237,288	500	8.192,500	113.000
30.955	56.890,170	17.389,830	500	8.265,000	114.000
31.228	57.392,128	17.542,372	500	8.337,500	115.000
31.500	57.895,085	17.694,915	500	8.410,000	116.000
31.773	58.397,043	17.847,457	500	8.482,500	117.000
32.055	58.890,000	18.000,000	500	8.555,000	118.000

Segue *Tabella allegato* C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
32.328	59.391,958	18.152,542	500	8.627,500	119.000
32.600	59.894,916	18.305,084	500	8.700,000	120.000
32.873	60.396,873	18.457,627	500	8.772,500	121.000
33.145	60.899,831	18.610,169	500	8.845,000	122.000
33.428	61.391,789	18.762,711	500	8.917,500	123.000
33.700	61.894,745	18.915,254	500	8.990,000	124.000
33.973	62.396,704	19.067,796	500	9.062,500	125.000
34.245	62.899,662	19.220,338	500	9.135,000	126.000
34.518	63.401,619	19.372,881	500	9.207,500	127.000
34.800	63.894,577	19.525,423	500	9.280,000	128.000
35.073	64.396,534	19.677,966	500	9.352,500	129.000
35.285	64.959,492	19.830,508	500	9.425,000	130.000

(*a*) Sono considerati « sigari » ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati con interno di foglia di tabacco pesante trattato totalmente con fermentazione spinta.

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1 000 sigarette.

Visto, *il Ministro per le finanze*
COLOMBO

TABELLA ALLEGATO *D*

SIGARETTI (*b*)

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
		COMUNI			
4 004	1 075,695	1 098,305	500	522,000	7 200
4 490	1 209,662	1 220,338	500	580,000	8 000
4 673	1 801,619	1 372,881	500	652,500	9 000
4 855	2 394,577	1 525,423	500	725,000	10 000
5 028	2 996,534	1 677,966	500	797,500	11 000
5 210	3 589,492	1 830,508	500	870,000	12 000
5 563	4 011,450	1 983,050	500	942,500	13 000
6 055	4 294,407	2 135,593	500	1 015,000	14 000
6 598	4 526,365	2 288,135	500	1 087,500	15 000
7 140	4 759,323	2 440,677	500	1 160,000	16 000
7 733	4 941,280	2 593,220	500	1 232,500	17 000
8 325	5 124,238	2 745,762	500	1 305,000	18 000
8 918	5 306,195	2 898,305	500	1 377,500	19 000
9 510	5 489,153	3 050,847	500	1 450,000	20 000
10 103	5 671,111	3 203,389	500	1 522,500	21 000
10 695	5 854,068	3 355,932	500	1 595,000	22 000
11 238	6 036,026	3 508,474	500	1 667,500	23 000
11 830	6 218,984	3 661,016	500	1 740,000	24 000
12 473	6 400,941	3 813,559	500	1 812,500	25 000
		ALTRI			
1 650	3 849,662	1 220,338	700	580,000	8 000
2 245	4 804,577	1 525,423	700	725,000	10 000
2 820	5 779,492	1 830,508	700	870,000	12 000
3 375	6 774,407	2 135,593	700	1 015,000	14 000
3 910	7 789,323	2 440,677	700	1 160,000	16 000
4 425	8 824,238	2 745,762	700	1 305,000	18 000
4 920	9 879,153	3 050,847	700	1 450,000	20 000
5 395	10 954,068	3 355,932	700	1 595,000	22 000
5 850	12 048,984	3 661,016	700	1 740,000	24 000

(*b*) Sono considerati « sigaretti » ai fini della presente classificazione i sigari di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigaretti fabbricati con interno di foglia di tabacco pesante trattato totalmente con fermentazione spinta.

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1 000 sigarette.

Visto, *il Ministro per le finanze*
COLOMBO

TABELLA ALLEGATO *E*

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
550	4.762,18	1.144,07	500	543,75	7.500
652	5.047,66	1.220,34	500	580,00	8.000
753	5.334,14	1.296,61	500	616,25	8.500
855	5.619,62	1.372,88	500	652,50	9.000
956	5.906,10	1.449,15	500	688,75	9.500
1.058	6.191,58	1.525,42	500	725,00	10.000
1.159	6.478,05	1.601,70	500	761,25	10.500
1.261	6.763,53	1.677,97	500	797,50	11.000
1.362	7.050,01	1.754,24	500	833,75	11.500
1.463	7.336,49	1.830,51	500	870,00	12.000
1.565	7.621,97	1.906,78	500	906,25	12.500
1.666	7.908,45	1.983,05	500	942,50	13.000
1.768	8.193,93	2.059,32	500	978,75	13.500
1.869	8.480,41	2.135,59	500	1.015,00	14.000
1.971	8.765,89	2.211,86	500	1.051,25	14.500
2.072	9.052,36	2.288,14	500	1.087,50	15.000
2.174	9.337,84	2.364,41	500	1.123,75	15.500
2.275	9.624,32	2.440,68	500	1.160,00	16.000
2.377	9.909,80	2.516,95	500	1.196,25	16.500
2.478	10.196,28	2.593,22	500	1.232,50	17.000
2.580	10.481,76	2.669,49	500	1.268,75	17.500
2.681	10.768,24	2.745,76	500	1.305,00	18.000
2.783	11.053,72	2.822,03	500	1.341,25	18.500
2.884	11.340,19	2.898,31	500	1.377,50	19.000
2.986	11.625,67	2.974,58	500	1.413,75	19.500
3.087	11.912,15	3.050,85	00	1.450,00	20.000
3.189	12.197,63	3.127,12	500	1.486,25	20.500
3.290	12.484,11	3.203,39	500	1.522,50	21.000
3.392	12.769,59	3.279,66	500	1.558,75	21.500
3.493	13.056,07	3.355,93	500	1.595,00	22.000
3.595	13.341,55	3.432,20	500	1.631,25	22.500
3.696	13.628,02	3.508,48	500	1.667,50	23.000
3.798	13.913,50	3.584,75	500	1.703,75	23.500
3.899	14.199,98	3.661,02	500	1.740,00	24.000
4.000	14.486,46	3.737,29	500	1.776,25	24.500
4.102	14.771,94	3.813,56	500	1.812,50	25.000
4.203	15.058,42	3.889,83	500	1.848,75	25.500
4.305	15.343,90	3.966,10	500	1.885,00	26.000
4.406	15.630,38	4.042,37	500	1.921,25	26.500
4.508	15.915,86	4.118,64	500	1.957,50	27.000
4.609	16.202,33	4.194,92	500	1.993,75	27.500
5.117	17.631,73	4.576,27	500	2.175,00	30.000
5.624	19.062,12	4.957,63	500	2.356,25	32.500

Segue *Tabella allegato* E

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
6.132	20.491,52	5.338,98	500	2.537,50	35.000
6.639	21.921,91	5.720,34	500	2.718,75	37.500
7.146	23.352,30	6.101,70	500	2.900,00	40.000
7.654	24.781,70	6.483,05	500	3.081,25	42.500
8.161	26.212,09	6.864,41	500	3.262,50	45.000
8.668	27.642,49	7.245,76	500	3.443,75	47.500
9.176	29.071,88	7.627,12	500	3.625,00	50.000

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1000 sigarette

Visto, *il Ministro per le finanze*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1974.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Serino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 1° novembre 1973, col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Serino (Avellino) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dott. Carlo Pisani;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Guido Servino è nominato commissario straordinario del comune di Serino (Avellino) in sostituzione del dott. Carlo Pisani, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1974

LEONE

TAVIANI

(1426)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1974.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Troia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 1973, col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Troia (Foggia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dott. Renato Scarlato;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Francesco Ninno è nominato commissario straordinario del comune di Troia (Foggia) in sostituzione del dott. Renato Scarlato, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1974

LEONE

TAVIANI

(1427)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Vico del Gargano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vico del Gargano (Foggia), al quale per legge sono assegnati venti membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 13 giugno 1971, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Fu, tuttavia, possibile costituire tra alcuni dei gruppi consiliari una coalizione di maggioranza che rese possibile la formazione degli organi ordinari dell'ente.

I gruppi partecipanti a tale coalizione, data l'eterogeneità della formazione, non riuscivano a trovare una valida base di intesa e ne risultava, già dal principio, compromessa una prospettiva di efficiente funzionamento della civica amministrazione.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente fino a condurre, nel luglio 1973, alle dimissioni del sindaco.

Da tale epoca, l'amministrazione comunale di Vico del Gargano è rimasta completamente inattiva, anche rispetto a cogenti adempimenti di legge, quali la definizione del bilancio 1973, ad esercizio ampiamente inoltrato.

Il su menzionato consiglio aveva, originariamente, deliberato il bilancio preventivo per l'esercizio 1973 con atto n. 83 in data 30 ottobre 1972.

Tale atto, sebbene formalmente deliberato nel pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, prorogati dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, era, fra l'altro, in contrasto con precise disposizioni di legge e specificamente con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 638 e 639 del 26 ottobre 1972 per quanto attiene all'abolizione di alcuni tributi comunali ed alla sostituzione di essi con entrate compensative corrisposte direttamente dallo Stato.

La sezione provinciale decentrata di controllo sugli atti degli enti locali di Foggia con provvedimento 5 febbraio 1973 rinviava il bilancio all'amministrazione comunale di Vico del Gargano per il riesame.

La giunta municipale con deliberazione 27 giugno 1973 convocava il consiglio comunale per il giorno 7 luglio 1973 ai fini del riesame del bilancio di previsione per l'anno 1973, della presa d'atto delle dimissioni del sindaco e della elezione del nuovo sindaco.

Nella riunione del 7 luglio 1973, dopo una inversione dell'ordine del giorno, il consiglio comunale prendeva atto delle dimissioni del sindaco ma non riusciva ad eleggere un nuovo sindaco per mancanza del prescitto *quorum* dell'intervento dei 2/3 dei consiglieri in carica, ai sensi dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

La sezione provinciale del comitato di controllo, allora, con provvedimento 21 agosto 1973, n. 17501, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione d'ufficio del su menzionato consiglio comunale per i giorni 3 e 6 settembre 1973, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per procedere al riesame del bilancio di previsione 1973; nel contempo veniva assegnato un termine di giorni venti, decorrenti dal 7 settembre 1973, per l'approvazione del bilancio stesso, con l'esplicita diffida che nel caso non si fosse provveduto a detto adempimento, entro il termine assegnato, sarebbero stati promossi i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale.

Nella riunione del 3 settembre 1973 il consiglio comunale di Vico del Gargano con deliberazione n. 2 confermava integralmente il contenuto della precedente deliberazione 30 ottobre 1972, n. 83, con cui veniva approvato il bilancio 1973.

Il competente organo regionale di controllo con provvedimento 17 settembre 1973, n. 27717, annullava l'atto deliberativo 3 settembre 1973, n. 2, avendo quel consiglio comunale « disatteso le precise e tassative disposizioni di legge di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 638 e 639 del 26 ottobre 1972 per quanto attiene all'abolizione di alcuni tributi comunali e alla sostituzione di essi con entrate compensative corrisposte direttamente dallo Stato ».

La commissione di controllo, peraltro, allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, procedeve in data 18 settembre 1973 ad una convocazione telegrafica d'ufficio del con-

siglio comunale per il giorno 28 settembre 1973 per l'esame e la deliberazione del bilancio; nel contempo veniva assegnato un termine di giorni venti, decorrenti dal 29 settembre 1973 per l'approvazione del bilancio stesso.

Con tale provvedimento, fatto notificare a tutti i consiglieri, la commissione di controllo richiamava nuovamente l'attenzione del su menzionato consiglio comunale sui provvedimenti di rigore previsti dal quinto comma dell'art. 4 della legge 1969, n. 964, in caso di ulteriore inadempienza del consiglio stesso.

Nella disposta riunione del 28 settembre 1973, in seconda convocazione il bilancio 1973 veniva respinto con 10 voti contrari e 4 favorevoli sui 14 consiglieri presenti.

Il comitato di controllo, pertanto, con provvedimento in data 12 ottobre 1973 nominava apposito commissario ai fini della deliberazione del bilancio.

Il prefetto, ritenuta acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere a definire ad esercizio notevolmente inoltrato, nonostante la reiterata formale diffida del competente organo di controllo, con atti validi la formazione del bilancio di previsione per il 1973, con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale di Vico del Gargano, alla stregua della normativa di cui alla legge 964 del 22 dicembre 1969 ed alla luce dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, in quanto il su menzionato consiglio comunale, nonostante la diffida dell'organo di controllo, è rimasto persistentemente inadempiente in ordine alla deliberazione del bilancio 1973, ad esercizio ampiamente inoltrato.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 novembre 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vico del Gargano (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Natale D'Agostino.

Roma, addì 30 gennaio 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Vico del Gargano (Foggia) non è riuscito a provvedere, malgrado formale diffida, all'approvazione del bilancio di previsione 1973 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 novembre 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vico del Gargano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Natale D'Agostino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1974

LEONE

TAVIANI

(1428)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1973.

Nomina del commissario liquidatore dei centri di studio di cui all'art. 61 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 353, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 224, con il quale è stato istituito in Roma presso l'Istituto superiore di sanità il centro per lo studio della chimica delle fermentazioni e della crescita dei batteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 355, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 221, con il quale è stato istituito in Roma presso l'Istituto superiore di sanità il centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 504, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 222, con il quale è stato istituito in Roma presso l'Istituto superiore di sanità il centro di studi per la difesa contro le radiazioni;

Visto l'art. 61 della legge 7 agosto 1973, n. 519, che dispone lo scioglimento dei centri di studio anzidetti, e la conseguente nomina di un commissario liquidatore;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del commissario liquidatore anzidetto;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Giovanni Pasqua, primo dirigente della Ragioneria generale dello Stato (Ministero del tesoro), è nominato commissario liquidatore del centro per lo studio della chimica delle fermentazioni e della crescita dei batteri, del centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi, del centro di studi per la difesa contro le radiazioni tutti istituiti in Roma presso l'Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 dicembre 1973

Il Ministro per la sanità
GUI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(1459)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della sezione di Sambatello sita nel comune di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 maggio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio comunale della sezione di Sambatello del comune di Reggio Calabria;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Reggio Calabria;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è caratterizzata da una lussureggiante vegetazione arborea, costituita da agrumeti ed uliveti, che determinano un peculiare e tipico aspetto del pittoresco paesaggio reggino. Tale territorio, inoltre, data la sua posizione, comprende numerosi punti pubblici di belvedere, che offrono un'amplissima incantevole visuale verso lo stretto di Messina e le coste della Sicilia;

Decreta:

La sezione di Sambatello sita nel territorio del comune di Reggio Calabria ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

tutti gli immobili ricadenti nell'intero quadro della sezione di Sambatello.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Reggio Calabria provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 gennaio 1974

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LENOCI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SIGNORELLO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 4 della riunione del 16 maggio 1972

Oggi 16 maggio 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

1) REGGIO CALABRIA - Protezione del territorio comunale della sezione di Sambatello;

(*Omissis*).

In merito al punto 1) dell'ordine del giorno il presidente invita il segretario a dare lettura di quanto relazionato dal vice presidente per iscritto e precisamente:

« le zone tinteggiate in colore verde sulla planimetria inviata, già da tempo, ai vari membri della commissione viene ad elemento integrante ed indispensabile per la salvaguardia delle zone già protette costituendo essa un completamento armonico ed equilibrato dei valori paesistici ed ambientali delle zone adiacenti. Pertanto, rilevato che la sezione Sambatello del comune di Reggio Calabria è caratterizzata da una particolare lussureggiante vegetazione arborea, costituita da agrumeti ed uliveti, che determinano un peculiare e tipico aspetto del pittoresco paesaggio reggino. Osservato inoltre che tale territorio, data la sua posizione, comprende numerosi punti pubblici di belvedere, che offrono un'amplissima incantevole visuale verso lo stretto di Messina e le coste della Sicilia. Rilevata la necessità di normalizzare in tale territorio le eventuali costruzioni e le altre trasformazioni al fine di evitare che vengano compromessi sia il pittoresco paesaggio, sia i punti di belvedere, all'unanimità la commissione decide di sottoporre a tutela la zona sopra citata, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Sezione Sambatello, detto comprensorio può essere delimitato come segue:

si propone la protezione di tutti gli immobili ricadenti nell'intero quadro della sezione di Sambatello ».

Dalla presente proposta restano esclusi gli immobili già eventualmente tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, numero 1089.

Messa ai voti la protezione di cui al punto 1) nei nuovi limiti proposti dalla commissione, di cui si è detto, la medesima viene approvata all'unanimità dei presenti.

(*Omissis*).

(1386)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.

Autorizzazione al Lloyd Siciliano - società italiana per azioni di assicurazioni marittime e riassicurazioni generali, con sede in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda del Lloyd Siciliano - società italiana per azioni di assicurazioni marittime e riassicurazioni generali, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami aeronautica e trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Il Lloyd Siciliano - società italiana per azioni di assicurazioni marittime e riassicurazioni generali, con sede in Milano, è autorizzato ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio delle assicurazioni contro i danni nei rami: cristalli, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), pioggia, responsabilità civile terzi.

Roma, addì 18 gennaio 1974

Il Ministro: DE MITA

(1498)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1974.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1282, in virtù del quale la Cassa nazionale assistenza belle arti, istituita con regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216, ha assunto la denominazione di Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, approvato con il suddetto decreto presidenziale 22 novembre 1953;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1969 con il quale l'avv. Leo Solari è stato confermato presidente dell'Ente medesimo;

Considerato che, per scaduto triennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla nomina del presidente dell'Ente di cui trattasi;

Decreta:

L'avv. Leo Solari è nominato presidente dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1461)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1974.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1282, in virtù del quale la Cassa nazionale assistenza belle arti, istituita con regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216, ha assunto la denominazione di Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, approvato con il suddetto decreto presidenziale 22 novembre 1953;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1969 relativo alla ricostituzione degli organi di amministrazione e di controllo dell'Ente di cui trattasi;

Considerato che per decorso triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione degli organi predetti;

Considerato che, ai sensi degli articoli 12 e 20 dello statuto dell'Ente, i rappresentanti della categoria degli artisti, che esercitano come prevalente attività professionale la pittura, la scultura, l'incisione o altre arti affini, devono essere designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni interessate;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Piccolo prof. Giuseppe, Lera prof. Sergio, Castelli prof. Alfio, Scialoja prof. Toti, Saini prof. Fulvio, Gagliardi prof. Gaetano e Sesta prof. Nilla, in rappresentanza della categoria degli artisti;

Caron prof. Aldo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori è composto come segue:

Pettinelli prof. Diego e Clementi prof. Umberto, membri effettivi, D'Achille prof. Antonio, membro supplente, in rappresentanza della categoria degli artisti;

Giagni Antonio, membro effettivo e Zara Guido, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1974

Il Ministro: Bertoldi

(1462)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di cemento bianco operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1973 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di cemento bianco operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 28 luglio 1972;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 15 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di cemento bianco operanti in provincia di Napoli, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1974

Il Ministro: Bertoldi

(1361)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1974.

Proroga del termine di presentazione delle denuncie delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 15 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 24 gennaio 1974, concernente l'obbligo per i produttori di grano duro di presentare le denuncie delle superfici investite a tale cereale nell'annata agraria 1973-74, ai fini dell'acquisizione del diritto all'integrazione di prezzo prevista dalle norme comunitarie in favore del grano duro;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione di dette denuncie, già fissato al 28 febbraio 1974 con il decreto ministeriale di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle denuncie relative alle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1973-74 è prorogato al 31 marzo 1974.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1974

Il Ministro: Ferrari-Aggradi

(1493)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1974.

Approvazione dei due modelli di schede per le domande di definizione di tutte le imposte dirette relative al periodo per il quale il termine della dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973, concernenti rispettivamente le persone fisiche e le ditte collettive non tassabili in base al bilancio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, nel testo modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973, n. 823, concernente le norme agevolative per la definizione delle pendenze in materia tributaria;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati gli annessi due modelli di schede, previsti dal quinto comma del citato art. 4, per le domande di definizione di tutte le imposte relative al periodo per il quale il termine della dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973, concernenti rispettivamente le persone fisiche e le ditte collettive non tassabili in base a bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1974

Il Ministro: Colombo

RISERVATO ALL'UFFICIO

MODULARIO F Imp. 369

MOD. 1 *bis (Imp Dir.)*

Comune di .... *(prov.* .... *)*

Ufficio distrettuale imposte dirette di ....

Posizione schedario N. ....

ESTREMI DELLA PRESENTAZIONE

Presentata all'Ufficio delle Imposte di ....

il .... n. ....

Il Procuratore

....

Provincia	Comune	Gruppo	Specie	Numero meccanografico	Reddito concorrente	Reparto

DOMANDA DI DEFINIZIONE DELLE IMPOSTE DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 1973

Il sottoscritto .... di cittadinanza ....

nato a .... il .... con domicilio fiscale nel

Comune di .... abitazione in .... n. ....

di professione ....

CHIEDE

che le seguenti imposte dovute per l'anno 1973 siano determinate a norma dell'art. 4 del decreto - legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, e a tali effetti *dichiara* di aver presentato all'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di .... in data .... domanda di definizione di *tutte* le pendenze tributarie relative agli anni precedenti:

- ☐ imposta di ricchezza mobile
- ☐ imposta complementare progressiva sul reddito complessivo
- ☐ imposta sul reddito dei fabbricati
- ☐ imposta speciale sui fabbricati di lusso

(contrassegnare le imposte che interessano)

QUADRO A

DICHIARA

di **non** avere conseguito o realizzato nessuno dei redditi indicati nel successivo quadro B

Firma del dichiarante

....

In caso di falsità della dichiarazione il contribuente è passibile di arresto fino a sei mesi.

(banda trasversale di colore grigio chiaro)

Quadro B

D I C H I A R A

di aver conseguito o realizzato nel corso dell'anno 1973 i redditi appresso specificati:

— plusvalenze derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa (*descrivere sommariamente i beni ed indicare gli estremi dei relativi atti posti in essere*) ....

.... L. ....

— plusvalenze derivanti dalla liquidazione o dalla cessione di aziende, compreso il valore di avviamento (*indicare la natura e l'ubicazione dell'azienda liquidata o ceduta*) ....

.... L. ....

— compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19 (*descrivere sommariamente l'immobile oggetto del rapporto di locazione e indicare le generalità del locatore*) ....

.... L. ....

— indennità di anzianità, di previdenza e di preavviso, anche nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e le altre somme spettanti una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente, comprese quelle risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza (*indicare la natura del rapporto di lavoro e delle indennità, nonchè il datore di lavoro*) ....

.... L. ....

— indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (*indicare la natura del rapporto, nonchè il soggetto che ha corrisposto l'indennità*) ....

.... L. ....

Totale . . . L. ....

Firma del dichiarante

....

N. B. — ***Compilare la dichiarazione del quadro A e del quadro B in base alla propria situazione. La mancata compilazione o sottoscrizione rende nulla la domanda di definizione.***

Il sottoscritto $\frac{\text{chiede}}{\text{non chiede}}$ (1) il prolungamento della rateazione in n. .... rate (massimo sei oltre quelle normali).

Per i redditi prodotti nell'anno **1973** soggetti ad imposte non comprese nella presente domanda, allega i quadri .... (2) dichiarando la veridicità dei dati in essi contenuti.

Il sottoscritto è consapevole che la presente domanda di definizione è irrevocabile e che non sostituisce la normale dichiarazione dei redditi se non ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 4 del decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

Fatto a .... *il* ....

Il richiedente

....

---

(1) Barrare la dizione che non interessa.

(2) Utilizzare i quadri della normale dichiarazione dei redditi per l'anno 1973 relativi ai singoli tipi di reddito (quadro B fabbricati; quadro C: attività industriali, commerciali, artigianali, affittanze agrarie e industrie armentizie, ecc.; quadro D: attività professionali ed artistiche, compensi percepiti da amministratori, revisori e sindaci, proventi dei Ministri del culto).

AVVERTENZE

I. — La domanda di definizione può essere presentata, in luogo della dichiarazione unica dei redditi, dalle persone fisiche che hanno chiesto, entro il 28 febbraio 1974, di definire tutte le pendenze tributarie relative a periodi di imposta precedenti l'anno 1973 ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

La domanda va presentata **entro il 31 marzo 1974** all'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette del domicilio fiscale del contribuente; tuttavia sarà ritenuta valida anche se presentata all'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette al quale è stata presentata la domanda per la definizione delle pendenze relative ai precedenti periodi di imposta.

II. — La determinazione delle imposte oggetto della domanda sarà effettuata maggiorando del 10% gli imponibili definiti per l'anno 1972, senza tener conto delle variazioni eventualmente intervenute durante l'anno 1973 non solo nella entità ma anche nella composizione della base imponibile di ciascuna imposta. Sono perciò irrilevanti tanto la sopravvenuta mancanza di un cespite compreso in precedenti dichiarazioni o accertamenti (per es. un fabbricato o un cespite produttivo di reddito di ricchezza mobile) — a meno che non sia stata presentata denuncia di cessazione entro il 31 marzo 1973 — quanto la presenza di nuovi cespiti, ancorchè produttivi di redditi di ricchezza mobile classificabili in categorie diverse da quelle definite per gli anni precedenti.

Nella determinazione delle imposte di ricchezza mobile e complementare l'ammontare imponibile dichiarato per gli eventuali redditi indicati nel quadro B si aggiunge agli imponibili come sopra definiti. Per le plusvalenze derivanti da liquidazione o cessione di aziende e per le indennità spettanti per la cessazione di rapporti di lavoro subordinato, agli effetti dell'imposta complementare si applicano le disposizioni dell'art. 140 del testo unico delle imposte dirette. *In ordine a tutti i redditi di cui al quadro B resta impregiudicata l'azione dell'Ufficio per la eventuale rettifica nei modi e termini ordinari.*

III. — Le imposte come sopra determinate sono iscritte in ruoli straordinari riscuotibili in quattro rate, elevate a sei per i contribuenti il cui reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare sia costituito unicamente da redditi di lavoro dipendente. Il contribuente può tuttavia chiedere il prolungamento della rateazione, per un massimo di sei rate oltre quelle normali, con corresponsione di interessi nella misura del 5% per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'ultima rata di normale scadenza. In tal caso sulla domanda di definizione dovrà essere applicata una marca da bollo di L. 500, da annullare mediante apposizione della data.

IV. — I contribuenti che presentano la domanda, qualora nell'anno 1973 abbiano realizzato redditi soggetti ad imposte che non formano oggetto della domanda stessa (cioè redditi non dichiarati nè accertati per gli anni precedenti ovvero redditi esenti da tali imposte ancorchè dichiarati come tali per gli anni precedenti), dovranno compilare e allegare alla domanda gli appositi quadri della normale dichiarazione dei redditi: in tal caso, ferma restando la definizione dell'imposta complementare a norma dell'art. 4 del decreto, le dette imposte determinate in base ai redditi imponibili dichiarati, saranno iscritte nei ruoli di cui al precedente punto III e l'azione accertatrice dell'Ufficio potrà esplicarsi soltanto per l'anno 1973 e per i due precedenti, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie (nè di eventuali sanzioni penali) a norma dell'art. 5, secondo comma, del citato decreto-legge. In caso di mancata dichiarazione dei redditi in questione con le suddette modalità, l'azione accertatrice si esplicherà nei modi e termini normali con la conseguente applicazione delle sanzioni.

Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, nel testo modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973, n. 823
(Stralcio)

Articolo 4.

I contribuenti che abbiano chiesto di definire a norma degli articoli 2 **e 3 tutte le pendenze** relative ai periodi di imposta ivi indicati possono **chiedere** anche **la** determinazione, a norma dei seguenti commi di tutte le **imposte** relative al periodo per il quale il termine per le dichiarazioni scade **dopo il 30** ottobre **1973. La** domanda deve essere presentata nel termine **stabilito per la** dichiarazione unica dei redditi relativa al detto periodo.

(*Omissis*).

I contribuenti di cui al primo comma non tassabili in base al bilancio **sono esonerati** dall'obbligo della presentazione della dichiarazione entro **il 31 marzo 1974 e le relative** imposte sono commisurate **all'imponibile definito per l'anno precedente, aumentato** *del dieci per cento* nonchè **del-l'ammontare dei redditi appresso** specificati conseguiti, **realizzati o distribuiti nel corso dell'anno, relativamente ai quali resta impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte** per l'eventuale rettifica, **salva** in **ogni caso l'applicazione dei particolari criteri di tassazione previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645:**

(*Omissis*).

(i redditi in questione sono elencati al quadro B della presente domanda)

Nella domanda di definizione, da presentare su stampato conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i contribuenti di cui al comma precedente devono indicare specificamente i redditi contemplati nello stesso comma o dichiarare di non averne conseguiti, realizzati o distribuiti. In caso di falsità di tale dichiarazione il contribuente è punito con l'arresto uno a sei mesi.

(*Omissis*).

Articolo 5.

(*Omissis*).

Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione e non hanno ricevuto notifiche di accertamenti per nessuno dei periodi di imposta relativamente ai quali al 31 ottobre 1973 era scaduto il termine per l'accertamento non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie relative ai detti periodi qualora essi presentino la dichiarazione relativa al primo periodo di imposta per il quale il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973. In tal caso l'ufficio delle imposte può procedere ad accertamenti soltanto per il periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione e per i due precedenti.

Nei confronti dei contribuenti il cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato, l'ufficio può procedere ad accertamento limitatamente al periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione e a quello precedente.

(*Omissis*).

Articolo 10.

(*Omissis*).

Le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti dall'Ufficio ai sensi degli articoli da 1 a 5 e dell'articolo 9 debbono essere iscritte in ruoli straordinari, riscuotibili in quattro rate alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a partire dalla prima scadenza utile successiva alla formazione dei ruoli. Ai fini del secondo comma dell'articolo 100 del predetto decreto i termini per le iscrizioni a ruolo decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda prevista dal terzo comma dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 4 del presente decreto. La prolungata rateazione in applicazione delle disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non può eccedere sei rate e i relativi interessi si applicano nella misura del cinque per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'ultima rata di normale scadenza.

(*Omissis*).

Affrancare

All'Ufficio distrettuale delle imposte dirette

di ....

RISERVATO ALL'UFFICIO

MODULARIO
F Imp. - 370

MOD. 2 bis (Imp Dir)

Comune di .... *(prov.* ....*)*

Ufficio distrettuale imposte dirette di ....

Posizione schedario N. ....

ESTREMI DELLA PRESENTAZIONE

Presentata all'Ufficio delle Imposte di ....

il .... n. ....

Il Procuratore

....

Provincia	Comune	Gruppo	Specie	Numero meccanografico	Reddito concorrente	Reparto

DOMANDA DI DEFINIZIONE DEI REDDITI PER L'ANNO 1973 DELLE DITTE COLLETTIVE NON TASSABILI IN BASE A BILANCIO

Nell'interesse della Ditta (1) ....

forma sociale (2) .... con domicilio fiscale nel

Comune di .... Via .... n. ....

esercente .... il sottoscritto in qualità di (3) ....

[illegible]EDE

che le seguenti imposte dovute per l'anno 1973 [illegible]minate a norma dell'art. 4 del decreto - legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella [illegible] dicembre 1973, n. 823, e a tali effetti *dichiara* di avere presentato all'Ufficio distrettuale delle Imposte Dir[illegible] .... in data .... domanda di definizione di *tutte* le pe[illegible]utarie relative agli anni precedenti:

☐ imposta di ricchez[illegible]
☐ imposta sul redd[illegible]bricati
☐ imposta speci[illegible]bricati di lusso
(contrassegnare [illegible]e interessano)

(1) Scrivere in mod[illegible]referibilmente in stampatello. — (2) Indicare la specie della ditta collettiva (società di fatto, in nome collettivo, etc.) e, nel caso di soci[illegible]e costituite, gli estremi dell'atto costitutivo ed il capitale sociale. — (3) Rappresentante legale, condomino, etc.

QUADRO A

D I C H I A R A

[illegible]ere conseguito, realizzato o distribuito nessuno dei redditi indicati nel successivo quadro B

Firma del dichiarante

....

In caso di falsità della dichiarazione il contribuente è passibile di arresto fino a sei mesi.

(banda trasversale di colore grigio chiaro)

QUADRO B

DICHIARA

di aver conseguito, realizzato o distribuito nel corso dell'anno 1973 i redditi appresso specificati:

— plusvalenze derivanti dal realizzo di beni relativi alla impresa (*descrivere sommariamente i beni ed indicare gli estremi dei relativi atti posti in essere*) .... L. ....

— plusvalenze derivanti dalla liquidazione o dalla cessione di aziende, compreso il valore di avviamento (*indicare la natura e l'ubicazione dell'azienda liquidata o ceduta*) .... L. ....

— compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19 (*descrivere sommariamente l'immobile oggetto del rapporto di locazione e indicare le generalità del locatore*) .... L. ....

— indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (*indicare la natura del rapporto, nonchè il soggetto che ha corrisposto l'indennità*) .... L. ....

TOTALE . . . L. ....

Firma del dichiarante

....

N B — *Compilare la dichiarazione del quadro A o del quadro B in base alla propria situazione. La mancata compilazione o sottoscrizione rende nulla la domanda di definizione.*

Il sottoscritto chiede / non chiede (1) il prolungamento della rateazione in numero .... rate (massimo sei) oltre quelle normali.

Per i redditi prodotti nell'anno 1973 soggetti ad imposte non comprese nella presente domanda, allega i quadri .... (2) dichiarando la veridicità dei dati in essi contenuti.

Il sottoscritto è consapevole che la presente domanda di definizione è irrevocabile e che non sostituisce la normale dichiarazione dei redditi se non ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

Fatto a .... *il* ....

Il richiedente

....

(1) Barrare la dizione che non interessa.

(2) Utilizzare i quadri della normale dichiarazione dei redditi per l'anno 1973 relativi ai singoli tipi di reddito (quadro B: fabbricati; quadro C: attività industriali, commerciali, artigianali, affittanze agrarie e industrie armentizie, ecc.; quadro D: attività professionali ed artistiche, compensi percepiti da amministratori, revisori e sindaci, proventi dei Ministri del culto).

AVVERTENZE

I — La domanda di definizione può essere presentata, in luogo della dichiarazione unica dei redditi, dalle ditte collettive non tassabili in base a bilancio che hanno chiesto, entro il 28 febbraio 1974, di definire tutte le pendenze tributarie relative a periodi d'imposta precedenti l'anno 1973 ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

La domanda va presentata **entro il 31 marzo 1974** all'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette del domicilio fiscale della ditta contribuente; tuttavia sarà ritenuta valida anche se presentata all'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette al quale è stata presentata la domanda per la definizione delle pendenze relative ai precedenti periodi d'imposta.

II. — La determinazione delle imposte oggetto della domanda sarà effettuata maggiorando del 10% gli imponibili definiti per l'anno 1972, senza tener conto delle variazioni eventualmente intervenute durante l'anno 1973 non solo nella entità ma anche nella composizione della base imponibile di ciascuna imposta. Sono perciò irrilevanti tanto la sopravvenuta mancanza di un cespite compreso in precedenti dichiarazioni o accertamenti (per es. un fabbricato o un cespite produttivo di reddito di ricchezza mobile) — a meno che non sia stata presentata denuncia di cessazione entro il 31 marzo 1973 — quanto la presenza di nuovi cespiti, ancorchè produttivi di redditi di ricchezza mobile classificabili in categorie diverse da quelle definite per gli anni precedenti.

Nella determinazione delle imposte di ricchezza mobile l'ammontare imponibile dichiarato per gli eventuali redditi indicati nel quadro B si aggiunge agli imponibili come sopra definiti. *In ordine a tali redditi resta impregiudicata l'azione dell'Ufficio per l'eventuale rettifica nei modi e termini ordinari.*

III. — Le imposte come sopra determinate sono iscritte in ruoli straordinari riscuotibili in quattro rate. Il contribuente può tuttavia chiedere il prolungamento della rateazione, per un massimo di sei rate oltre quelle normali, con corresponsione di interessi nella misura del 5% per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'ultima rata di normale scadenza. In tal caso sulla domanda di definizione dovrà essere applicata una marca da bollo di L. 500, da annullare mediante apposizione della data.

IV. — I contribuenti che presentano la domanda, qualora nell'anno 1973 abbiano realizzato redditi soggetti ad imposte che non formano oggetto della domanda stessa (cioè redditi non dichiarati nè accertati per gli anni precedenti ovvero redditi esenti da tali imposte ancorchè dichiarati come tali per gli anni precedenti), dovranno compilare e allegare alla domanda gli appositi quadri della normale dichiarazione dei redditi: in tal caso le dette imposte determinate in base ai redditi imponibili dichiarati, saranno iscritte nei ruoli di cui al precedente punto III e l'azione accertatrice dell'Ufficio potrà esplicarsi soltanto per l'anno 1973 e per i due precedenti, senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie (nè di eventuali sanzioni penali) a norma dell'art. 5, secondo comma, del citato decreto legge. In caso di mancata dichiarazione dei redditi in questione con le suddette modalità, l'azione accertatrice si esplicherà nei modi e termini normali con la conseguente applicazione delle sanzioni.

Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, nel testo modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973, n. 823
(Stralcio)

Articolo 4.

I contribuenti che abbiano chiesto di definire a norma degli articoli 2 e 3 tutte le pendenze relative ai periodi di imposta ivi indicati possono chiedere anche la determinazione, a norma dei seguenti commi, di tutte le imposte relative al periodo per il quale il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973. La domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la dichiarazione unica dei redditi relativa al detto periodo.

(*Omissis*).

I contribuenti di cui al primo comma non tassabili in base al bilancio sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione entro il 31 marzo 1974 e le relative imposte sono commisurate all'imponibile definito per l'anno precedente, aumentato del dieci per cento nonchè dell'ammontare dei redditi appresso specificati conseguiti, realizzati o distribuiti nel corso dell'anno, relativamente ai quali resta impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'eventuale rettifica, salva in ogni caso l'applicazione dei particolari criteri di tassazione previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645:

(*Omissis*).

(i redditi in questione sono elencati al quadro B della presente domanda)

Nella domanda di definizione, da presentare su stampato conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i contribuenti di cui al comma precedente devono indicare specificamente i redditi contemplati nello stesso comma o dichiarare di non averne conseguiti, realizzati o distribuiti. In caso di falsità di tale dichiarazione il contribuente è punito con l'arresto fino a sei mesi.

(*Omissis*).

Articolo 5.

(*Omissis*).

Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione e non hanno ricevuto notifiche di accertamenti per nessuno dei periodi di imposta relativamente ai quali al 31 ottobre 1973 sia scaduto il termine per l'accertamento non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie relative ai detti periodi qualora essi presentino la dichiarazione relativa al primo periodo di imposta per il quale il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973. In tal caso l'ufficio delle imposte può procedere ad accertamenti soltanto per il periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione e per i due precedenti.

(*Omissis*).

Articolo 10.

(*Omissis*).

Le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti dall'Ufficio ai sensi degli articoli da 1 a 5 e dell'articolo 9 debbono essere iscritte in ruoli straordinari, riscuotibili in quattro rate alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a partire dalla prima scadenza utile successiva alla formazione dei ruoli. Ai fini del secondo comma dell'articolo 100 del predetto decreto i termini per le iscrizioni a ruolo decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda prevista dal terzo comma dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 4 del presente decreto. La prolungata rateazione in applicazione delle disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non può eccedere sei rate e i relativi interessi si applicano nella misura del cinque per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'ultima rata di normale scadenza.

(*Omissis*).

Affrancare

All'Ufficio distrettuale delle imposte dirette

di ....

(1491)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1974.

Modifiche all'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il capitolo II dell'allegato *C* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle norme suindicate;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopracitato;

Decreta:

I numeri 1, 4, 5, 7 e 10 del capitolo II dell'allegato *C* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono modificati e compendiati come segue:

Il primo comma del n. 1 si intende completato dal seguente periodo:

Le perfette condizioni di trasportabilità degli esplosivi dal punto di vista della stabilità devono essere fatte constare da una dichiarazione di data recente rilasciata dal direttore tecnico della ditta che li ha fabbricati o da un chimico esplosivista riconosciuto che attesti che i materiali da trasportare rispondono per specie e qualità a quanto indicato dall'etichettaggio e che la stabilità chimica degli esplosivi e le condizioni di sicurezza dei manufatti sono tali da garantire contro il pericolo di scoppi accidentali nel maneggio e nel trasporto.

Il paragrafo 4 viene sostituito dal seguente:

Il trasporto ad autotrazione deve essere eseguito alle seguenti condizioni:

a) L'autoveicolo da impiegarsi deve essere in ottime condizioni di marcia: avere, cioè in perfetta efficienza i dispositivi di sicurezza, illuminazione e segnalazione prescritti dalle vigenti norme per la circolazione stradale.

b) L'idoneità del veicolo da adibire al trasporto degli esplosivi deve essere accertata, a norma del codice della strada e del relativo regolamento, da parte del competente ispettorato per la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione.

c) Il rifornimento di combustibile all'atto della partenza deve essere fatto sempre prima di eseguire il carico degli esplosivi; per lunghi viaggi che rendano necessario il reintegro del combustibile il rifornimento dovrà essere effettuato fuori dai centri abitati, presso stazioni di servizio che dispongono di spazi atti a consentire la sosta del mezzo a distanza di sicurezza.

d) L'autocarro deve essere munito almeno di due estintori dei quali uno per combattere gli incendi al motore ed uno per combattere eventuali incendi al veicolo ed al carico, di almeno un secchiello con sabbia, di un badile, di calzatoi e cunei di legno per bloccare le ruote nelle soste.

e) L'autocarro deve essere dotato di copertone impermeabile di colore chiaro e di materiale scarsamente infiammabile per la protezione del carico.

Il paragrafo 5 si intende sostituito dal seguente:

Sugli autocarri gli esplosivi possono essere caricati in quantità non superiore ai due terzi della loro portata. In ogni caso l'altezza del carico non dovrà superare quella delle sponde, della parte di fondo e della testata del veicolo.

Il carico deve essere sempre ricoperto da un copertone impermeabile di protezione in ottime condizioni, ben teso e ben assicurato al veicolo, che non deve posare direttamente sul carico.

Gli imballaggi e le casse di esplosivi devono essere disposti sui piani di carico, imballati secondo le norme vigenti, collocati in modo da utilizzare convenientemente il cassone ed immobilizzati con funi od altri sistemi per impedire ogni eventuale movimento.

I colli di esplosivi di 3ª categoria (capsule detonanti, detonatori e simili), qualora non imballati in robuste casse di legno, dovranno essere sistemati sui veicoli in un solo strato.

Deroghe alle disposizioni di cui al presente paragrafo potranno essere eccezionalmente autorizzate dal Ministero dell'interno previo parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, espresso all'unanimità.

Il paragrafo 7 si intende sostituito dal seguente:

Nel trasporto dei materiali esplodenti è consentito l'uso di un rimorchio quando si impieghino motrici non alimentate a benzina.

Esso, oltre alle caratteristiche generali richieste per l'automezzo rimorchiante, dovrà avere sospensioni elastiche ed essere provvisto di un sistema di frenatura di servizio continuo ed automatico, capace di agire su tutte le ruote, tale da assicurarne l'arresto in caso di rottura del gancio di traino.

Per quanto riguarda la possibilità di caricamento del rimorchio vale quanto precisato al precedente paragrafo 5.

Il paragrafo 10 si intende sostituito dal seguente:

Gli autocarri, anche nelle circostanze più favorevoli di strada, non devono oltrepassare i seguenti limiti di velocità orari:

Km. 40 fuori dei centri abitati;

Km. 30 nell'attraversamento dei centri abitati.

Roma, addì 16 febbraio 1974

Il Ministro: TAVIANI

(1477)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1974.

Proroga del termine di presentazione della documentazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 15 gennaio 1974, concernente l'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1974, sull'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1973-74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25 del 26 gennaio 1974;

Visti, in particolare, i commi primo e secondo dello art. 3 del citato decreto, secondo cui le domande di integrazione di prezzo devono essere accompagnate dalla documentazione ivi descritta;

Visto il terzo comma dello stesso art. 3, in base al quale, per le domande di integrazione già presentate alla suddetta data di pubblicazione del decreto, la richiamata documentazione deve essere prodotta entro trenta giorni da questa data;

Ravvisata l'opportunità di facilitare agli olivicoltori interessati l'adempimento suddetto, accordando loro un maggior periodo di tempo per provvedervi;

Atteso che sussistono fondati motivi per comprendere nella disposizione di proroga anche le domande prodotte, senza la prescritta documentazione, nel periodo intercorso tra la data di pubblicazione del decreto e l'11 febbraio 1974;

Decreta:

Per le domande di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1973-74, presentate fino a tutto l'11 febbraio 1974 senza la documentazione richiesta con l'art. 3 del decreto 15 gennaio 1974, il termine ultimo per produrre la documentazione suddetta è fissato al 30 aprile 1974.

Roma, addì 18 febbraio 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(1492)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1974.

Cessazione dalle funzioni di un membro effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare l'art. 29 del decreto medesimo relativo alla composizione del collegio dei sindaci dell'Istituto;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1970, con il quale il dott. Cesare Pilia, direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato nominato membro effettivo del suindicato collegio dei sindaci;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1972, con il quale il dott. Cesare Pilia è stato collocato a riposo, a decorrere dal 1° agosto 1972 per raggiunto limite di età, cessando dalla posizione di fuori ruolo in cui era stato collocato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1971;

Constatato che con il collocamento a riposo del dottor Pilia è venuto meno il rapporto organico di servizio tra il predetto sindaco e l'amministrazione di appartenenza;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Cesare Pilia cessa dalle funzioni di membro effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(1583)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1974.

Nomina di un membro effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 29 del decreto medesimo relativo alla composizione del collegio dei sindaci dell'Istituto;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1970, con il quale il dott. Cesare Pilia, direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato nominato membro effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1972, con il quale il predetto dott. Pilia è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° agosto 1972 per raggiunti limiti di età, cessando dalla posizione di fuori ruolo in cui era stato collocato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1974 con il quale è stata disposta la cessazione del dott. Cesare Pilia dalle funzioni di membro effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Constatata la necessità di provvedere alla nomina del membro effettivo del predetto collegio;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il professor Danilo Guerrieri, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato membro effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(1584)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 7/1974. Ratifica dei provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembe 1947, n. 896, in data 30 ottobre 1973, 22 novembre 1973, 4 dicembre 1973, 20 dicembre 1973, 9 gennaio 1974, 12 gennaio 1974, 18 gennaio 1974 e 8 febbraio 1974;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta:

1) riunione della giunta del 30 ottobre 1973:

proroga delle integrazioni alle imprese elettriche minori non trasferite all'E.N.E.L. (provvedimento n. 17/1973 del 30 ottobre 1973);

revisione dei prezzi delle specialità medicinali - riduzioni (provvedimento n. 18/1973 del 30 ottobre 1973);

2) riunione della giunta del 22 novembre 1973:

prezzi dei prodotti petroliferi (provvedimento n. 19/1973 del 22 novembre 1973);

3) riunione della giunta del 4 dicembre 1973:

prezzo delle paste alimentari secche (provvedimento numero 20/1973 del 4 dicembre 1973);

4) riunione della giunta del 20 dicembre 1973:

Cassa conguaglio zucchero - importazioni di zucchero (provvedimento n. 21/1973 del 20 dicembre 1973);

rinvio applicazione del decreto-legge del 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496 (provvedimento n. 22/1973 del 20 dicembre 1973);

prezzi dei tubi di acciaio senza saldatura (provvedimento n. 25/1973 del 20 dicembre 1973);

correzione di errori materiali al provvedimento n. 22/1973 (provvedimento n. 1/1974 del 9 gennaio 1974);

5) riunione della giunta del 12 gennaio 1974:

prezzo dei giornali quotidiani (provvedimento n. 2/1974 del 12 gennaio 1974);

6) riunione della giunta del 18 gennaio 1974:

rinvio applicazione del decreto-legge del 1973, n. 427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496 (provvedimento n. 3/1974 del 18 gennaio 1974);

7) riunione della giunta dell'8 febbraio 1974:

rinvio applicazione del decreto-legge del 1973, n. 427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496 (provvedimento n. 5/1974 dell'8 febbraio 1974);

aggiornamento prezzi dei tubi di acciaio senza saldatura (provvedimento n. 6/1974 dell'8 febbraio 1974).

Il C.I.P. rinvia la ratifica dei seguenti provvedimenti alla prossima riunione, ritenendo necessario conoscere preventivamente le eventuali osservazioni della commissione centrale prezzi, in osservanza a quanto stabilito nelle premesse dei provvedimenti medesimi:

provvedimento n. 23/1973 del 29 dicembre 1973: « Prezzo dei fertilizzanti »;

provvedimento n. 24/1973 del 29 dicembre 1973: « Prezzo dei cementi e di altri leganti idraulici ».

Roma, addì 20 febbraio 1974

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: DE MITA

(1605)

Provvedimento n. 9/1974. Prezzo dello zucchero

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 108 del 12 novembre 1971 con cui è stato annullato il provvedimento del C.I.P., n. 1236 del 13 novembre 1969 e la circolare esplicativa n. 1237 del 14 novembre 1969;

Considerato l'aumento intervenuto nei costi relativi al confezionamento dello zucchero in pacchetti;

Considerato che gli altri compensi per la commercializzazione dello zucchero hanno fruito, successivamente al provvedimento C.I.P., n. 1236, di maggiori aliquote in concomitanza con le variazioni di prezzo alla produzione ed all'abolizione dell'I.G.E. *una tantum;*

Sentita la commissione generale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il compenso massimo per il confezionamento dello zucchero in astucci o pacchi da mezzo kg., da un 1 kg. e da 2 kg. è fissato in lire 17,50 per chilogrammo lordo.

E' confermata la maggiorazione di lire 100 al quintale, stabilita dal provvedimento C.I.P., n. 1119 del 6 agosto 1965, per il prodotto consegnato in cartoni e fardelli da 10 chili, per confezioni da mezzo kg. e da 1 kg. Tale maggiorazione è estesa alle consegne in cartoni e fardelli da 20 kg. per confezioni da 2 kg.

2. — Con la stessa decorrenza i prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale o di provenienza estera per le vendite al consumo risultano stabiliti come appresso in tutto il territorio nazionale, esclusi i contingenti di zucchero che fruiscono di un regime speciale in alcune zone:

a) zucchero raffinato semolato in sacco carta da 50 kg.: tara per merce lire 255 al kg.;

b) zucchero raffinato in astucci o pacchi da 1 kg. e da mezzo kg. e da 2 kg.: tara per merce lire 275 al kg.

I suddetti prezzi al consumo valgono per i centri in cui esistono depositi di grossisti; per gli altri centri è consentita una maggiorazione di lire 5 al chilo sui prezzi di cui sopra.

3. — In via sperimentale per le varietà speciali di zucchero (pilé, granella, quadretti, bustine, ecc.) i relativi stacchi di prezzo, rispetto alla qualità semolato in sacchi carta, dovranno essere preventivamente comunicati agli uffici del C.I.P., e si intenderanno autorizzati se non contestati entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Per la prima applicazione tale termine è ridotto a 15 giorni.

Roma, addì 20 febbraio 1974

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: DE MITA

(1606)

Provvedimento n. 10/1974. Prezzi degli olii, del burro e formaggi, delle carni suine lavorate e delle carni bovine in scatola.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496;

Viste le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 novembre 1973 e del 20 febbraio 1974;

Considerato che sussistono le condizioni di mercato che rendono non più compatibili con la ricordata legge 496 i prezzi degli olii, del burro e formaggi, delle carni suine lavorate

e delle carni bovine in scatola, per quanto riguarda le fasi della produzione e/o importazione, distribuzione all'ingrosso e al consumo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi alla produzione e/o importazione dei prodotti indicati negli allegati *A, B, C, D* (colonna I) possono essere aumentati fino alla misura indicata negli allegati stessi per tutte le qualità, tipo o marca dello stesso prodotto.

I prezzi alla produzione e/o importazione ai quali possono essere applicate le maggiorazioni per gli stessi previste sono quelli praticati anteriormente al 16 luglio 1973, rispettivamente per merce resa franco fabbrica o franco vagone sdoganato.

2. — Le maggiorazioni di cui al paragrafo precedente sono trasferite nella stessa misura alle fasi della distribuzione e della vendita al dettaglio.

3. — Alle differenze esistenti al 16 luglio 1973, tra i prezzi al consumo, risultanti dai listini esposti negli esercizi di vendita e depositati presso i comuni, ed i prezzi alla produzione e/o importazione (art. 6 decreto-legge n. 427), possono essere applicate le maggiorazioni fino alla misura indicata negli allegati *A, B, C, D* (colonna II).

Le maggiorazioni di cui al presente paragrafo sono ripartibili fra gli operatori che effettuano le operazioni di distribuzione e di vendita al dettaglio in relazione alla effettiva partecipazione alle operazioni stesse.

4. — I comitati provinciali dei prezzi effettueranno i controlli relativi all'applicazione della somma delle maggiorazioni di cui ai precedenti paragrafi 2) e 3) (colonna III degli allegati) e della esattezza delle relative registrazioni sui listini.

Nelle maggiorazioni di cui sopra non è compresa l'IVA.

5. — Con l'entrata in vigore del presente provvedimento si intendono evase le domande di aumento presentate dagli interessati e dalle rispettive organizzazioni di categoria a tutto il 19 febbraio 1974 per i beni di cui ai punti 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14 (carni bovine in scatola) dell'art. 2 del decreto-legge n. 427.

Roma, addì 20 febbraio 1974

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: DE MITA

ALLEGATO *A*

PRODOTTO: OLII ALIMENTARI	Maggiorazione di prezzo alle fasi della produzione e/o importazione sui prezzi praticati anteriormente al 16 luglio 1973 (art. 6 decreto-legge n. 427) Colonna I	Maggiorazione sui margini di distribuzione e di vendita al dettaglio in atto anteriormente al 16 luglio 1973 (art. 6 decreto-legge n. 427) Colonna II	Maggiorazione (IVA esclusa) sui prezzi al consumo bloccati al 16 luglio 1973 e risultanti dai listini esposti al pubblico e depositati al comune Colonna III
	L./litro	L./litro	L./litro
Olii da semi:			
Olii da semi vari e olii di colza, olii di soja e olii di vinaccioli	150	15	165
Olii di oliva:			
Olio tipo « Riviera » .	250	15	265
Olio rettificato	250	15	265

Nota. — Nelle vendite al consumo di frazioni di litro, il prezzo comprensivo di IVA sarà arrotondato alle 5 lire in meno fino a frazioni di prezzo di L. 2,49 o L. 7,49 e in più, al di sopra di dette frazioni.

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: DE MITA

ALLEGATO *B*

PRODOTTO: LATTIERO CASEARI	Maggiorazione di prezzo alle fasi della produzione e/o importazione sui prezzi praticati anteriormente al 16 luglio 1973 (art. 6 decreto-legge n. 427) Colonna I	Maggiorazione sui margini di distribuzione e di vendita al dettaglio in atto anteriormente al 16 luglio 1973 (art. 6 decreto-legge n. 427) Colonna II	Maggiorazione (IVA esclusa) sui prezzi al consumo bloccati al 16 luglio 1973 e risultanti dai listini esposti al pubblico e depositati al comune Colonna III
	L./kg.	L./kg.	L./kg.
Burro .	120	10	130
Formaggi:			
Grana padana (fresco) .	150	15	165
Parmigiano reggiano (1 anno) .	150	15	165
Gorgonzola (fresco)	150	15	165
Provolone e similari (1 mese) (1) .	120	10	130
Fontal e similari (fresco) (2) .	120	10	130
Molli da tavola (3) . .	100	10	110
Pecorini (4) .	200	20	220
Formaggi fusi .	80	10	90

(1) Caciocavallo, Ragusano, Scamorse, e altri a pasta filata.
(2) Asiago, Montasio, Bressato, Vezzena.
(3) Italico, Stracchino, Crescenza, Taleggio, Mozzarella, Mascarpone.
(4) Romano, Sardo, Grossetano, Siciliano.

Nota. — Nelle vendite al consumo di frazioni di kg., il prezzo comprensivo di IVA sarà arrotondato alle 5 lire in meno fino a frazioni di prezzo di L. 2,49 o L. 7,49 e in più, al di sopra di dette frazioni.

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: DE MITA

ALLEGATO *C*

PRODOTTO: CARNI SUINE LAVORATE	Maggiorazione di prezzo alle fasi della produzione e/o importazione sui prezzi praticati anteriormente al 16 luglio 1973 (art. 6 decreto-legge n. 427) Colonna I	Maggiorazione sui margini di distribuzione e di vendita al dettaglio in atto anteriormente al 16 luglio 1973 (art. 6 decreto-legge n. 427) Colonna II	Maggiorazione (IVA esclusa) sui prezzi al consumo bloccati al 16 luglio 1973 e risultanti dai listini esposti al pubblico e depositati al comune Colonna III
	L./kg.	L./kg.	L./kg.
Prosciutto (1)	360	30	390
Prosciutto cotto	320	30	350
Salame (puro suino)	315	30	345
Salame (suino e bovino)	265	25	290
Mortadella (puro suino)	210	20	230
Mortadella (suino e bovino)	160	15	175
Salsiccia	175	15	190
Pancetta	110	15	125
Spalla cotta	180	15	195
Cotechino/zamponi	210	20	230
Lardo salato	55	10	65
Strutto	35	10	45

(1) Esclusi prosciutti di S. Daniele e di Parma le cui caratteristiche sono tutelate dalla legge.

Nota. — Nelle vendite al consumo, il prezzo comprensivo di IVA, per le frazioni di kg. verrà arrotondato alle 5 lire in meno fino a frazione di prezzo di L. 2,49 o L. 7,49 e in più, al di sopra di dette frazioni.

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: DE MITA

ALLEGATO *D*

PRODOTTO: CARNI BOVINE IN SCATOLA	Maggiorazione di prezzo alle fasi della produzione e/o importazione sui prezzi praticati anteriormente al 16 luglio 1973 (art. 6 decreto-legge n. 427) Colonna I	Maggiorazione sui margini di distribuzione e di vendita al dettaglio in atto anteriormente al 16 luglio 1973 (art. 6 decreto-legge n. 427) Colonna II	Maggiorazione (IVA esclusa) sui prezzi al consumo bloccati al 16 luglio 1973 e risultanti dai listini esposti al pubblico e depositati al comune Colonna III
	L./scatola	L./scatola	L./scatola
Confezioni tipo (1)			
gr. 90 netti di carne lessata in gelatina	15	5	20
gr. 235 netti di trippa bovina	34	6	40

(1) Per le altre confezioni gli aumenti saranno effettuati in proporzione al contenuto netto.

Nota. — Nelle vendite al consumo, il prezzo comprensivo di IVA, per le varie confezioni, sarà arrotondato alle 5 lire in meno fino a frazioni di prezzo di L. 2,49 o L. 7,49 e in più, al di sopra di dette frazioni.

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: DE MITA

(1607)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti in data 29 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 89, è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla sig.na Lucia Rosanna Bucci per l'annullamento del provvedimento 19 dicembre 1969, con il quale la giunta esecutiva del CONI ha inquadrato la ricorrente nei ruoli organici dell'ente, ruolo amministrativo, carriera esecutiva, con la qualifica di applicato aggiunto.

(1579)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 349, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 26 aprile 1971, dal sig. Petrillo Antonio, avverso la decisione n. 92980 del 18 marzo 1971, adottata dal provveditore agli studi di Napoli, che respingeva il ricorso gerarchico per la mancata attribuzione di punteggio dell'interessato nell'espletamento del concorso a due posti di bidello presso la scuola media S. Giorgio a Cremano, per l'anno scolastico 1970-71.

(1519)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1974, registro n. 3, foglio n. 111, è stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso straordinario proposto dal primo assistente Scatolini Alberta nata Vincenzi dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, tendente ad ottenere l'annullamento del provvedimento ministeriale n. P2/28320 del 17 dicembre 1969.

(1170)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1974, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 75, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito dal sig. Bardesono Giuseppe, avverso il denegato trasferimento della tabaccheria n. 208 di Torino al corso Orbassano n. 269.

(1437)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Integrazioni e modifiche alla deliberazione 13 novembre 1973, relativa all'intervento permanente nel mercato delle carni bovine mediante acquisti diretti di prodotto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.,

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302/73 e del 13 luglio 1973, n. 1896/73, relativi, rispettivamente, alle norme generali e alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il regolamento (CEE) del 27 luglio 1973, n. 2096/73, che fissa i prezzi di acquisto per gli interventi permanenti nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 13 novembre 1973 con la quale è disposto l'intervento permanente, mediante acquisto diretto di carni bovine provenienti da vitelloni di I qualità, vitelloni di II qualità e vacche di I, per la campagna di commercializzazione 1973-74, con affidamento all'Associazione italiana allevatori, via Tomassetti n. 9, Roma, del compimento delle operazioni esecutive dell'intervento stesso mediante l'apertura di un primo centro di intervento in Tavazzano di Villavesco (Milano);

Vista la convenzione in data 13 dicembre 1973, approvata con decreto del presidente dell'azienda n. 350 del 17 gennaio 1974, con la quale sono regolati i rapporti di affidamento del servizio di intervento tra l'A.I.M.A. e l'associazione anzidetta;

Visto il regolamento (CEE) n. 197/74 del 25 gennaio 1974, con il quale è stabilito che a decorrere dal 28 gennaio 1974 il prezzo di intervento applicabile in Italia nel settore della carne bovina è aumentato del 5 %;

Visti i regolamenti (CEE) n. 212/74 e 213/74 del 25 gennaio 1974, che estendono l'intervento permanente alle carni provenienti dalle vacche di seconda classe di qualità, a decorrere dal 28 gennaio 1974, stabilendo i prezzi di acquisto dei relativi tagli;

Considerato che con note n. 50421 del 31 gennaio 1974 e n. 50559 del 9 febbraio 1974 è stato provveduto a notificare alla Associazione italiana allevatori i richiamati provvedimenti per i conseguenti adempimenti di competenza;

Nell'adunanza del 14 febbraio 1974;

Ha deliberato:

1) L'intervento permanente mediante acquisto diretto di carni bovine, previsto dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 13 novembre 1973 per la campagna di commercializzazione 1973-74, in attuazione delle predette norme *comunitarie, è esteso alle vacche di seconda classe di qualità.*

L'Associazione italiana allevatori, assuntore del servizio, alle condizioni definite nella convenzione in premessa, procede all'acquisto nei centri di intervento anche di dette carni, fresche o refrigerate, presentate in carcasse, mezzene o quarti compensati, quarti anteriori o quarti posteriori, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nella deliberazione anzidetta che qui si intendono richiamate;

2) Con decorrenza dal 28 gennaio 1974 i prezzi di acquisto dovuti per il conferimento di prodotto sono stabiliti dalla commissione di valutazione secondo i seguenti rapporti in base ad attribuzione di punteggio espresso in trentesimi di punto:

CLASSE DI QUALITA'	Punteggio espresso in trentesimi	VITELLONI			VACCHE		
		carcasse mezzene quarti compensati L./q.le	quarti anteriori L./q.le	quarti posteriori L./q.le	carcasse mezzene quarti compensati L./q.le	quarti anteriori L./q.le	quarti posteriori L./q.le
I	29-30	134.316	98.280	167.076	107.016	78.624	133.224
	28-27	131.586	96.096	163.254	103.740	74.802	129.402
	26-25	128.856	93.912	159.432	100.464	70.980	125.580
II	24-23	127.764	92.820	157.248	91.350	67.200	113.400
	22-21	123.942	88.452	152.880	88.725	65.100	110.250
	20-19	120.120	84.084	148.512	86.100	63.000	107.100

3) L'estensione dell'acquisto all'intervento permanente delle carni bovine proveniente da vacche di seconda classe di qualità di cui al punto 1) e la nuova tabella di prezzi di acquisto delle carni bovine di cui al punto 2) rispettivamente, integrano e modificano la precedente deliberazione del consiglio di amministrazione 13 novembre 1973, ferme restando tutte le altre condizioni e modalità previste nella deliberazione stessa.

Il Ministro-presidente: FERRARI-AGGRADI

(1482)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Atteso che alla data del 30 novembre 1973, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, erano disponibili undici posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso, per esame mediante colloquio, tra gli assistenti universitari ordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B*, allegato I, del decreto interministeriale 28 dicembre 1972) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dello art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica, ovvero del diploma di laurea in ingegneria di altro tipo, purchè corredato del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero del diploma di laurea in chimica o in fisica.

Inoltre, gli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o essere presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1974.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno spedite o presentate dopo il 31 marzo 1974.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1974. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, la tessera ferroviaria personale non scaduta di validità ovvero altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità).

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale del personale Divisione 1ª Sezione 1ª Via del Seminario 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la prova d'esame. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e da altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L. con la indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria di essa, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre sono mutilati o invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizioine anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico o aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo;

t) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici, autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai medesimi.

A parità di voti saranno poi applicate sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il posto messo a concorso sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione, da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dello istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1974) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2. In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il candidato che sia in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrrà anche l'originale o la copia autentica del predetto diploma, in competente bollo;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto allo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi i certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve

essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato per il quale lo ritenga necessario.

Il candidato ha l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere.

Trascorso tale periodo, il medesimo sarà, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 gennaio 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1974
Registro n. 9, foglio n. 3

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Elettrotecnica ed elettronica:

1) Teoria generale delle macchine elettriche Dinamo Motori a corrente continua Alternatori Vari tipi di motori a corrente altrenata Convertitori e convertitrici Trasformatori.

2) Teoria generale dei raddrizzatori di corrente alternata Raddrizzatori Accumulatori.

3) Analisi armonica Sviluppi in serie ed integrale di Fourier Spettri di Fourier delle principali funzioni reali Trasformata di Laplace Trasformate di funzioni notevoli.

4) Teoria dei quadripoli Quadripoli simmetrici Impedenze immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione Trasferimento energetico tra due bipoli attraverso un quadripolo generico.

5) Teoria delle linee omogenee Costante di propagazione ed impedenza caratteristica Velocità di fase e di gruppo Onde progressive e stazionarie.

6) Teoria generale dei cavi coassiali e delle guide d'onde elettromagnetiche.

7) Teoria generale della propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato Onde piane Velocità di fase e di gruppo Impedenza caratteristica di un mezzo dielettrico Attenuazione in un mezzo assorbente Vettore di Poynting.

8) Campo elettromagnetico di un elemento rettilineo di corrente Campo radiativo di una spira di corrente Densità di potenza irradiata Potenza totale irradiata da un dipolo elementare.

9) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche Caso di due antenne sopraelevate su un terreno piano di conduttività elevata Riflessione su suolo sferico Caso di due antenne vicine al suolo Attenuazione della onda superficiale dovuta all'assorbimento del terreno.

10) Influenza della troposfera Raggio virtuale terrestre Propagazione nella ionosfera Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenze.

11) Teoria generale dei circuiti oscillanti Frequenze di risonanza e costante di tempo.

12) Teoria generale dell'amplificazione Amplificatori di classe *A-B-C* e di classe mista Amplificatori con reazione negativa Amplificatori a impedenza negativa Impiego dei tubi termoionici e dei componenti elettronici allo stato solido negli amplificatori.

13) La reazione positiva Oscillatori. Multivibratori.

14) Teoria generale della modulazione e della rivelazione Modulazione di ampiezza, di fase e di frequenza di portanti sinusoidali e impulsate Dispositivi di modulazione e demodulazione a tubi e con componenti elettronici allo stato solido.

15) Unità di misura elettriche e magnetiche con particolare riguardo al sistema internazionale Misure di corrente, di tensione e di potenza Misure di resistenza, di capacità e di induttanza.

16) Misura del fattore di merito di un circuito oscillante Misure di frequenze e di deviazione di frequenza Misure oscillografiche Misure di potenza irradiata Misure di campo elettromagnetico.

Comunicazioni elettriche e tecnica di trasmissione:

1) Teoria dell'informazione: principi e teoremi fondamentali.

2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.

3) Rumore e distorsione.

4) Trasmissione telefonica a grande distanza; sistemi a correnti vettrici; trasmissione su linee aeree, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali.

5) Concetti fondamentali sull'impiego di circuiti telefonici per la trasmissione telegrafica Vari tipi di trasmissione telegrafica Sistemi di telegrafia armonica Nozioni principali sulla trasmissione dei dati e sulla trasmissione di fac-simile.

6) Reti telefoniche urbane e interurbane, a commutazione manuale e automatica.

7) Fondamenti di trasmissione delle immagini: fototelegrafia e televisione.

8) Trasmettitori radioelettrici: struttura generale, modulatori, amplificatori di potenza;

9) Ricevitori radioelettrici.

10) Antenne filiformi Distribuzione della corrente Antenne a cortina Antenne rombiche Antenne per microonde Nozione di guadagno e di area efficace Diagrammi di irradiazione.

11) Trasmissione telefonica su ponte radio a fasci multipli a media e grande capacità.

12) Descrizione e criteri per il progetto di massima di una stazione di energia per l'alimentazione di un impianto di telecomunicazioni.

13) Elementi della teoria dei controlli automatici: cenni sulla struttura dei sistemi e controlli automatici; cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico; generalità sulla automazione di processi operativi; cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici.

Materie giuridico-amministrative:

1) Elementi di contabilità generale dello Stato.

2) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

Lingua estera:

Lettura e traduzione estemporanea dalla lingua inglese di brani di letteratura tecnica.

Il Ministro: TOGNI

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . nato il nel comune di . . (provincia di . .) domiciliato in via/piazza . . n. . . c.a.p. . comune . (provincia di . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B*, allegato I, del decreto interministeriale 28 dicembre 1972) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . dal . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . del corso di laurea di . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . .,

c) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . conseguito presso l'Università di . . . in data . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data (2) .,

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

., data . .

Firma . . (3)

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati laureati in ingegneria.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(1333)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 909 in data 15 marzo 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1571 in data 16 maggio 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della predetta commissione, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata, relativa ai concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Guidi Giorgio	punti	66,039
2. Conti Domenico	»	64,103
3. Tosi Giovanni	»	46,500
4. Del Vecchio P. Luigi	»	45,500
5. Giannelli Sergio	»	44,869
6. Campesato Vincenzo	»	44,500
7. Cristoni Pietro (nato il 4 agosto 1943)	»	44,000
8. Montanari Emilio (nato il 2 maggio 1947)	»	44,000
9. Dieci Giovanni (nato il 15 giugno 1947)	»	44,000
10. Bernabei Carlo	»	43,000
11. Zago Giorgio	»	42,500
12. Occelli Giovanni	»	42,000
13. De Battistis Pietro	»	41,500
14. Bombardi Giovanni	»	41,000
15. Fante Adriano (nato il 23 maggio 1943)	»	40,000
16. Basini Giorgio (nato il 14 dicembre 1946)	»	40,000
17. Angeli Angelo	»	35,876
18. Covri Bruno (coniugato)	»	35,000
19. Silimbani Ermes (nato l'8 giugno 1946)	»	35,000
20. Minelli P. Luigi (nato il 27 giugno 1948)	»	35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Forlì, della prefettura di Forlì e dei comuni interessati.

Forlì, addì 5 febbraio 1974

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/196 del 5 febbraio 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei al concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1971;

Ravvisata la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori a norma delle vigenti disposizioni di legge;

Tenuta presente la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e le preferenze indicate dagli stessi nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Guidi Giorgio: 1ª condotta di Forlì;

2) Conti Domenico: condotta unica di Verghereto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Forlì, della prefettura di Forlì e dei comuni interessati.

Forlì, addì 5 febbraio 1974

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(1473)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1974, n. 3.

Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 5 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 gennaio 1974

OBERTO TARENA

(1281)

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1974, n. 4.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 12 *febbraio* 1974)

(1400)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1974, n. 3.

Esercizio provvisorio per il bilancio di previsione della regione Calabria per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 23 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1974, all'esercizio provvisorio del bilancio, entro i limiti di spesa mensile in ragione di un dodicesimo dei singoli stanziamenti del bilancio 1973, per le spese di funzionamento (beni e servizi), per il personale, per indennità e rappresentanze, nonchè per l'attuazione dei provvedimenti già approvati dal consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 19 gennaio 1974

GUARASCI

(930)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740520)